



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2014

Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI

ONOREVOLI SENATORI. - La RAI SpA è una società pubblica non quotata partecipata al 99,56 per cento dal Dipartimento del Tesoro e per il restante 0,44 per cento dalla SIAE (Società italiana degli autori ed editori) ed è notoriamente condizionata dal controllo politico dei partiti che, tramite la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (istituita con legge n. 103 del 1975), nominano sette dei nove membri del consiglio di amministrazione (CdA). Due componenti, infatti, sono espressione del Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura amministrativa dell'Azienda è composta da nove direzioni e da una direzione generale. I ricavi 2012 sono stati pari a 2,62 miliardi di euro.

L'organo parlamentare, come peculiare competenza, traccia l'indirizzo da seguire nella programmazione, nella pubblicità e nell'economia societaria, definendo i piani di spesa pluriennali. Una sottocommissione esercita ulteriori poteri in merito all'accesso al mezzo radiotelevisivo da parte di organismi collettivi portatori di interessi socialmente rilevanti.

Dopo la fusione con RAI Holding SpA, la RAI - Radiotelevisione italiana SpA ha costituito un gruppo di sette società strumentali di cui controlla le strategie aziendali e le nomine degli amministratori «allo scopo di presidiare specifici settori di mercato in modo più immediato ed efficace»: Rai Pubblicità, Rai Trade, Rai Way, Rai Cinema, Rai Corporation, Rai World, Rai Net. Le società collegate sono quattro: San Marino RTV SpA (50%), Tivù Srl (48,16%), Auditel SpA (33%), Euronews SA (22,84%). Quindi, i partiti che nominano i membri

del consiglio di amministrazione della RAI, seppur indirettamente, hanno potere di nomina anche sulle società partecipate.

I canali televisivi sono quattordici (1, 2, 3, 4, 5, Movie, Premium, Yoyo, Gulp, News24, Storia, Scuola, Sport 1 e Sport 2), i canali radio sono cinque (Radiol, Radio2, Radio3, Isoradio, GR Parlamento), le testate giornalistiche televisive sono otto (TG1, TG2, TG3, Rai-News24, RaiSport, RaiParlamento, Rai Televideo, TGR) e quelle radiofoniche sono tre (GR1, GR2, GR3).

Nell'attuale XVII legislatura, inoltre, la Commissione di vigilanza RAI, presieduta dall'onorevole Roberto Fico (Movimento 5 stelle) e composta da quaranta membri designati pariteticamente tra Camera e Senato in modo proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari, ha per la prima volta avviato un'accurata revisione dell'attività aziendale accedendo a tutti i contratti stipulati. Ciò ha messo ancor più in evidenza il controllo partitico e la lottizzazione della società radio-televisiva dello Stato.

Per superare questo sistema di controllo diretto della politica sulla RAI, che non è più tollerato dall'opinione pubblica, è necessario intervenire sul meccanismo delle nomine dei consiglieri di amministrazione sottraendo la competenza alla Commissione parlamentare di vigilanza, che dovrà limitarsi più semplicemente a vigilare sulla pluralità dell'informazione, attribuendo, invece, tale potere ad una fondazione di diritto pubblico i cui componenti sono di diritto i rappresentanti delle più qualificate istituzioni pubbliche italiane in ambito culturale, formativo, scientifico, artistico, teatrale e musicale, accademico, sportivo, economico.

Infatti, se il mantenimento della proprietà pubblica è imprescindibile e non è oggetto di discussione, l'impianto giuridico del controllo azionario e della nomina dei vertici aziendali può e deve essere rimodulato attraverso un meccanismo di selezione del *management* che dia più spazio al merito ed alla professionalità attraverso parametri di valutazione più oggettivi possibile, al fine di eliminare le logiche spartitorie di cancelliana memoria.

Tale operazione di trasparenza e di selezione del merito può essere così strutturata: costituire una fondazione di diritto pubblico a cui, per legge, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisca a titolo gratuito il pacchetto azionario della RAI - Radiotelevisione italiana SpA; i vertici della fondazione così costituita non percepiscono alcun compenso né indennità - essendo già stipendiati dalle istituzioni di loro provenienza - e sono per statuto i rappresentanti legali delle relative istituzioni pubbliche nazionali.

L'approvazione di un tale progetto di riorganizzazione, fondato sulla trasparenza

e maggiormente orientato verso la competenza ed il merito, renderebbe la gestione aziendale genuinamente improntata a professionalità e valorizzerebbe le indubbe potenzialità della RAI. Nel superamento dell'anomalia, per la quale l'azionista del servizio pubblico è il Ministero dell'economia, si accede anche alla prima delle istanze avanzate dal «MoveOn italiano»; analogamente, risponde alla sollecitazione contenuta nel medesimo manifesto anche la previsione per la quale si procede alla nomina dei vertici della concessionaria del servizio pubblico (il CdA Rai), mediante la selezione in base a criteri di professionalità, competenza nel campo radiotelevisivo ed indipendenza. Si condivide, con «MoveOn italiano», anche la necessità che l'intera nuova *governance* si ponga al servizio degli utenti RAI, facilitando modalità interattive di controllo e di valutazione e garantendo ai cittadini un uso consapevole e attivo di tutti i *media* gestiti dal servizio pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(RAI bene pubblico nazionale)

1. La RAI – Radiotelevisione italiana SpA è un bene pubblico di interesse nazionale, che svolge il servizio pubblico, di diffusione audiovisiva e radiofonica, sui diversi mezzi di comunicazione messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica.

2. La presente legge riconosce l'esistenza di una libera attività economica nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisiva e radiofonica, purché esercitata nel rispetto del principio del pluralismo di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio della concorrenza di cui all'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al medesimo TFUE, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti. In aggiunta a tali requisiti generali di tutte le imprese del settore, la RAI Radiotelevisione italiana SpA, nella veste di concessionario del servizio pubblico, custodisce parte fondamentale della memoria storica del Paese e svolge la sua attività a tutela e a servizio della pluralità culturale e dell'informazione, nonché dei credo religiosi e della laicità presenti nella società italiana.

3. La RAI – Radiotelevisione italiana SpA opera sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e rinnovato triennialmente, con il quale sono individuati, nel rispetto dei commi 1 e 2, i diritti e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo italiano. Al suo interno sono previsti:

a) le modalità per attuare, nell'evoluzione delle condizioni tecnologiche, il diritto di ogni cittadino di ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili;

b) livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente, ai prodotti della comunicazione, a prescindere dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino;

c) la promozione della cultura universale, della conoscenza scientifica e delle produzioni nazionali, assicurando adeguate modalità di realizzazione delle nuove forme di comunicazione anche da parte dei singoli cittadini;

d) la tendenziale universalizzazione dell'accesso gratuito alla rete pubblica digitale, mediante la sinergia tra il sistema infrastrutturale dei ripetitori analogici e delle tecnologie satellitari, da un lato, e l'infrastruttura delle telecomunicazioni e delle comunicazioni via cavo, dall'altro lato.

Art. 2.

(Patrimonio costitutivo della Fondazione RAI)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce, al suo valore nominale, la quota delle azioni eccedente il 99,56 per cento delle azioni della RAI - Radiotelevisione italiana SpA, di cui è attualmente detentore, e trasferisce a titolo gratuito l'intero capitale sociale della RAI alla Fondazione RAI, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

(Costituzione della Fondazione RAI)

1. È istituita la fondazione denominata Fondazione RAI, dotata di personalità giuridica, avente come patrimonio l'intero capitale sociale della RAI - Radiotelevisione italiana SpA, trasferito a titolo gratuito dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2.

2. La Fondazione RAI è una fondazione indipendente da ogni indirizzo politico ed autonoma da ogni esercizio di potere pubblico di supremazia amministrativa. Essa è dotata di un patrimonio e di risorse finanziarie, disciplinate ai sensi dell'articolo 10.

3. Gli organi della Fondazione RAI sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di sorveglianza;
- c) il consiglio di gestione.

4. Tutte le cariche negli organi di cui al comma 3 sono a titolo gratuito; i loro titolari non possono ricevere né compensi né indennità di alcun tipo a carico del bilancio delle Fondazione RAI o della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

5. La Fondazione RAI si dota di un proprio statuto che ne definisce i compiti, i ruoli, l'organizzazione interna, le norme disciplinari e quanto è connesso alla gestione dei rapporti interni ed esterni. Esso è approvato dal consiglio di sorveglianza, in un testo sul quale esprime un parere vincolante la Presidenza del Consiglio dei ministri, previo documento d'indirizzo adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; la medesima procedura si applica alle modificazioni dello statuto.

6. Alla Fondazione RAI non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo

31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 11:

a) trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) al consiglio di sorveglianza ed al consiglio di gestione si applicano le norme di cui agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quingiesdecies* del codice civile.

Art. 4.

(Finalità e obiettivi della Fondazione RAI)

1. La Fondazione RAI ha per finalità la tutela del buon funzionamento della RAI - Radiotelevisione italiana SpA, in ottemperanza degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. La Fondazione RAI svolge i seguenti compiti:

a) raccogliere le candidature per il consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana SpA;

b) nominare i componenti del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana SpA;

c) gestire sotto il profilo finanziario il capitale sociale di cui all'articolo 2, salvaguardando la consistenza del patrimonio strumentale all'esercizio delle funzioni proprie della società e finalizzando i proventi del canone RAI all'esclusivo sostegno del piano industriale dell'azienda;

d) salvaguardare l'indipendenza e la professionalità della RAI - Radiotelevisione italiana SpA, mantenendo in modo stabile i rapporti con le istituzioni governative e parlamentari di vigilanza.

Art. 5.

(Composizione dell'assemblea)

1. L'assemblea della Fondazione RAI è rappresentativa della cultura, dell'arte, del cinema, del teatro, della musica, della divulgazione scientifica, dello sport, delle attività produttive e dell'innovazione tecnologica presenti nella Repubblica italiana e tra gli italiani all'estero.

2. L'assemblea della Fondazione RAI è composta di diritto da ciascuno dei rettori componenti della Conferenza dei rettori delle università italiane, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dal presidente o comunque dal legale rappresentante dei seguenti enti, organismi o istituzioni pubbliche:

- a) Accademia nazionale dei Lincei;
- b) Accademia della Crusca;
- c) Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa;
- d) Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;
- e) Istituto storico italiano per il medioevo;
- f) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
- g) Fondazione Claudio Monteverdi;
- h) Fondazione Teatro Alla Scala;
- i) Fondazione La Triennale di Milano;
- l) Fondazione «La Biennale di Venezia»;
- m) Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;
- n) Fondazione «La Quadriennale di Roma»;
- o) Ente teatrale italiano;
- p) Centro sperimentale di cinematografia (CSC);
- q) Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- r) Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

- s) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
- t) Istituto nazionale di fisica nucleare;
- u) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- v) Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- z) Agenzia per l'Italia digitale;
- aa) ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- bb) ENIT - Agenzia nazionale del turismo;
- cc) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- dd) Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
- ee) Istituto superiore di sanità (ISS);
- ff) Agenzia spaziale italiana (ASI);
- gg) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- hh) Istituto italiano di medicina sociale;
- ii) Associazione nazionale dei musei locali ed istituzionali.

3. Le nomine dei componenti dell'assemblea avvengono automaticamente all'atto della nomina dei vertici degli enti pubblici e degli altri soggetti di cui al comma 2. L'Assemblea si ricostituisce di diritto in ragione del subentro, nella carica di cui sono titolari, dei nuovi presidenti o rappresentanti legali degli enti pubblici e degli altri soggetti che lo compongono ai sensi del comma 2.

Art. 6.

(Competenze dell'assemblea)

1. L'assemblea della Fondazione RAI nomina, con le procedure di cui ai commi seguenti, i membri del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione ita-

liana SpA. Essa è convocata dal presidente del consiglio di sorveglianza, per deliberare con le modalità di cui al comma 6:

a) in caso di naturale scadenza del mandato del consiglio di amministrazione uscente;

b) in tutti gli altri casi di vacanza di uno o più seggi di componente del collegio.

2. Le candidature dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA pervengono all'assemblea, fino a tre mesi prima dalla scadenza di cui alla lettera *a)* del comma 1, in una delle seguenti modalità:

a) dai componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) in ragione delle proprie specifiche competenze di settore, da gruppi di utenti che siano organizzati nella forma della ONLUS, laddove questa abbia come scopo sociale anche la promozione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, mediante l'adempimento ai pagamenti del canone RAI.

3. Le forme della presentazione delle candidature di cui al comma 2 sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza della Fondazione RAI, nel quale sono contemplate:

a) idonee forme di pubblicità dei *curriculum* proposti;

b) modalità organizzative adeguate alla predisposizione di un fascicolo istruttorio sul merito e sulle competenze dei candidati, da sottoporre all'assemblea;

c) speciali requisiti di onorabilità e professionalità, mutuati dalle disposizioni contenute nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, e 30 dicembre 1998, n. 516, riferite al settore bancario e degli intermediari finan-

ziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo; in particolare:

1) in ordine al requisito di onorabilità, non può essere accolta la candidatura a membro del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana SpA, dei seguenti soggetti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni;

2) quanto al requisito di professionalità, è richiesta un'esperienza di almeno un triennio in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico - scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti.

4. Sono altresì esclusi dalla procedura di selezione delle candidature di cui al comma 2 i soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

5. L'assemblea della Fondazione RAI, in occasione di qualunque vacanza di uno o più seggi da attribuire nel consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, utilizza i fascicoli di cui alla lettera b) del comma 3 più di recente redatti,

salvo che la relativa candidatura sia stata ritirata e salvo che il consiglio di sorveglianza non ritenga di attivare una nuova procedura di presentazione delle candidature, ai sensi del comma 2.

6. L'assemblea si riunisce, presso la sede della Fondazione RAI, per acquisire il voto, a scrutinio segreto, dei suoi componenti sulle candidature non escluse ai sensi dei commi 3 e 4.

7. Le procedure di cui al comma 6 sono volte a valutare il merito e le competenze delle candidature che sono pervenute, selezionandole in base a votazioni attributive di un punteggio unico per ciascuna candidatura. Il presidente del consiglio di sorveglianza proclama eletti i candidati con il punteggio migliore, fino a concorrenza dei seggi a disposizione.

Art. 7.

(Composizione e funzioni del consiglio di sorveglianza)

1. Il consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea, al suo interno, in corrispondenza del termine di durata del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA. È composto da otto membri, ciascuno dei quali è sostituito, con nuova elezione, in caso di decadenza in ragione del venir meno del titolo di appartenenza all'assemblea. Esso:

a) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della Fondazione RAI;

b) vigila sulla coerenza della programmazione con il contratto di servizio della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché formula osservazioni sulla qualità dei programmi radiotelevisivi;

c) avanza indicazioni al consiglio di amministrazione della Fondazione RAI, per dare idonea rilevanza mediatica a grandi eventi, commemorazioni e ricorrenze;

d) recepisce e valuta in autonomia le istanze provenienti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e tutte le altre indicazioni attinenti alla politica culturale dell'azienda.

Art. 8.

(Composizione e funzioni del consiglio di gestione)

1. I componenti del consiglio di gestione della Fondazione RAI sono:

a) un componente del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal consiglio di sorveglianza, all'interno di una terna sottoposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due componenti di particolare e comprovata qualificazione professionale, selezionati mediante conferimento di mandato ad una società privata di ricerca di personale, purché soddisfino i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numeri 1) e 2).

2. La durata del mandato dei componenti del consiglio di gestione coincide con quella del consiglio di sorveglianza che li ha espressi. Il consiglio di gestione:

a) sottopone al consiglio di sorveglianza la proposta di bilancio e di consuntivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, dopo aver trasmesso la relazione illustrativa annuale al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) approva le deliberazioni ed i regolamenti esecutivi, sulle materie di competenza della Fondazione RAI, per tutto ciò che lo statuto non attribuisce alla competenza del consiglio di sorveglianza o dell'assemblea.

Art. 9.

(Vigilanza sulla Fondazione RAI)

1. La Corte dei conti esercita il controllo contabile sulla Fondazione RAI e trasmette annualmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi ricevuti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, vigila sulla corretta attuazione delle procedure di trasparenza e merito, a cui si attiene l'assemblea della Fondazione RAI per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Art. 10.

(Dotazione finanziaria annuale)

1. I costi per il funzionamento della Fondazione RAI sono sostenuti:

a) mediante i proventi delle attività finanziarie connesse alla gestione del patrimonio conferito ai sensi dell'articolo 2;

b) mediante il conferimento di una quota degli introiti del canone RAI;

c) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;

d) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche all'atto della costituzione della fondazione;

e) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;

f) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;

g) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e mediatica, nell'ambito dei fini statutari.

2. Gli atti relativi al funzionamento della Fondazione RAI sono adottati dal consiglio di gestione. La competenza di cui al primo periodo è soggetta a vincoli di disposizione, esercitati mediante pareri vincolanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sugli atti che comportino alienazione del patrimonio o decremento di valore del capitale sociale.

Art. 11.

(Delega al Governo per un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto quello di razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di RAI-Radiotelevisione italiana SpA, mediante l'abrogazione o la modifica delle seguenti disposizioni e di tutte le altre che risultino incompatibili con l'articolo 1 e con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

- a) decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
- b) legge 21 marzo 1990, n. 53;
- c) legge 6 agosto 1990, n. 223;
- d) legge 25 giugno 1993, n. 206;
- e) legge 10 dicembre 1993, n. 515;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;
- g) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
- h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997;
- i) legge 22 febbraio 2000, n. 28;

l) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003;

m) legge 3 maggio 2004, n. 112;

n) decreto del Ministro delle comunicazioni 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 2004;

o) testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

p) decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007;

q) decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011.

2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 il decreto legislativo prevede che:

a) il sopraggiungere delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 1), comporta la decadenza in corso di mandato del consigliere d'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

b) il sopraggiungere di sentenze di condanna non definitive, per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 1), comporta, nel corso del mandato, la sospensione dalla carica di consigliere d'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

c) il sopraggiungere di misure cautelari personali, per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 1), comporta, nel corso del mandato, la sospensione dalla carica di consigliere d'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

3. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo opera nel

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

- a) rispetto dei princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero;
- b) valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane;
- c) valorizzazione e diffusione delle opere dell'ingegno;
- d) tutela delle minoranze linguistiche.

4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.

Art. 12.

(Norme transitorie)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi cessa di partecipare alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA. Restano salvi i

poteri di indirizzo e di vigilanza del servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Il personale dirigente componente la prima dotazione organica della Fondazione RAI è assunto a tempo determinato per cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il personale amministrativo componente la prima dotazione organica della Fondazione RAI è organizzato con la mobilità interna alla pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 29-*bis* e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

